



ISTITUTO di FORMAZIONE PROFESSIONALE  
**ALBERGHIERO ROVERETO**

Viale dei Colli, 17 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464/439164  
email: [segr.ifpa.rovereto@scuole.provincia.tn.it](mailto:segr.ifpa.rovereto@scuole.provincia.tn.it)  
pec: [ifpa.rovereto@pec.provincia.tn.it](mailto:ifpa.rovereto@pec.provincia.tn.it) - C.F. 94031080222



0



**MIM**  
Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



## **CODICE INTERNO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**

**Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Rovereto**

**Approvato in Collegio Docenti del 28 novembre 2025 con deliberazione n. 7- 2025/26**

**Approvato in Consiglio di Istituto del 23 dicembre 2025 con delibera n. 13 del 23.12.2025**



## INDICE

### **1. Premessa**

- 1.1 Cos'è il bullismo
- 1.2 Le forme di bullismo
- 1.3 Cosa non è il bullismo
- 1.4 Cos'è il cyberbullismo
- 1.5 Tipologie di cyberbullismo
- 1.6 Bullismo e cyberbullismo principali differenze

### **2. Riferimenti legislativi**

- 2.1 Legge 29 maggio 2017 n.71
- 2.2 Decreto ministeriale 13 gennaio 2021 n.18
- 2.3 Legge 17 maggio 2024, n.70

### **3. Organi interni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo**

- 3.1 Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo
  - 3.1.1 Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
  - 3.1.2 Il Team Antibullismo, il Team per le Emergenze e il Tavolo permanente di Monitoraggio

### **4. Azioni di prevenzione**

- 4.1.1 Prevenzione primaria
- 4.1.2 Prevenzione secondaria
- 4.1.2 Prevenzione terziaria

### **5. Procedura d'azione in caso di atti bullismo e cyberbullismo**

### **6. Sistema sanzionatorio**

- 6.1 Sanzioni disciplinari (approvati in CD di data 14.04.2023)

**Link utili**

**Allegati**



## 1. PREMESSA

### 1.1 Cos'è il bullismo

In base alla definizione della legge n.70/2024, per "bullismo" s'intende "l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni" art 1 bis. Il termine bullismo è utilizzato anche nel presente protocollo con questo significato.

Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono:

- **Intenzionalità.** Tali comportamenti non sono il frutto di un'azione impulsiva, ma un atto deliberato e premeditato, finalizzato ad arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento.
- **Persistenza.** Tali comportamenti si ripetono più e più volte, non hanno un carattere isolato.
- **Asimmetria di potere.** La relazione tra bullo e vittima è fondata sul disequilibrio e sulla disuguaglianza di forza fisica e/o psicologica (il bullo è più forte o è sostenuto o non osteggiato dal gruppo).
- **La natura di gruppo del fenomeno.** Tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, che possono assumere diversi ruoli (aiutanti del bullo/ sostenitori passivi/ esterni/ difensori della vittima). La dimensione di gruppo fa sì che gli osservatori abbiano la potenzialità di influenzare la situazione.

### 1.2 Le forme di bullismo

Il bullismo può assumere **forme dirette** (più aperte e visibili, con prevaricazione di tipo fisico o verbale) o **forme indirette** (più nascoste e quindi più difficilmente rilevabili di tipo relazionale-sociale).

- **FISICO:** atti aggressivi diretti (calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale.
- **VERBALE:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maledicenze, ecc.).



- **RELAZIONALE-SOCIALE:** isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo, pettegolezzi, diffusione di calunnie) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

### 1.3 Cosa non è il bullismo

**Uno scherzo:** nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro.

**Un conflitto:** il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.

Ci sono poi i comportamenti cosiddetti “quasi aggressivi”, dove si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno giochi turbolenti, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso. Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell’interazione fra i maschi dal secondo ciclo della scuola elementare fino ai primi anni delle superiori. Anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e diventare un attacco vero, quasi sempre questi comportamenti sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo.

### 1.4 Cos’è il cyberbullismo

Per cyberbullismo si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (art. 2 della Legge 71/2017).

### 1.5 Tipologie di cyberbullismo

**Flaming:** un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti.

**Harassment:** caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono



causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

**Cyberstalking:** questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie.

**Denigration:** diffusione all'interno della rete di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.

**Impersonation** (sostituzione di persona): violare l'account di qualcuno, farsi passare per questa persona ed inviare messaggi per dare una cattiva immagine della stessa, crearle problemi o pericoli e danneggiarne la reputazione o le amicizie. Oppure creazione di un'identità fittizia da parte del bullo al fine di entrare in contatto con la vittima e ottenere informazioni private che userà contro di lei. Creazione di un nuovo profilo sui social network, parallelo a quello della vittima designata, con lo scopo di offendere terzi o raccogliere maggiori informazioni sulla vittima. Infine, venire in possesso della password della vittima modificandola, impedendo così l'accesso al suo stesso profilo.

**Outing and trickery** (rilevazioni e inganno): condividere online segreti o informazioni imbarazzanti su un'altra persona. Spingere con l'inganno qualcuno a rivelare segreti o informazioni imbarazzanti e poi condividerle online.

**Exclusion:** consiste nell'escludere (bannare) intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo per ferirlo.

**Sexting:** consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente esplicativi e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.

**Trolling:** è una persona (troll) che interviene nelle discussioni con commenti senza un obiettivo di comunicazione preciso e spesso volutamente offensivi, quindi con il solo scopo di suscitare nell'altro altrettanti commenti esasperati o violenti.



## 1.6 Bullismo e cyberbullismo: principali differenze

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità;
- l'indebolimento delle remore etiche. Lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia e favorisce l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali (posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza).

Va specificato che il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un’immagine o un video postati possono essere potenzialmente visti e usati da milioni di persone.

L’impatto psicologico del cyberbullismo è molto rilevante: la costruzione dell’identità e della rete amicale dei cosiddetti “nativi digitali” passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per questi ragazzi le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull’intera vita socio-relazionale e sulla sua identità.

## 2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

### 2.1 Legge 29 maggio 2017 n. 71

Punti principali.

- **Definizione di cyberbullismo.** “Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di



isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

- **Obiettivo della legge.** Il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- **Oscuramento del web.** La vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento dei dati o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.  
Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo (in allegato al presente Regolamento) da inviare a: [cyberbullismo@gpdp.it](mailto:cyberbullismo@gpdp.it).
- **Ammonimento da parte del questore.** È stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.).

In caso di diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi. Si specifica che non esiste un reato proprio di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui: la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.), la violenza privata (art. 610 c.p.), il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy), la sostituzione di persona (art. 494 c.p.), l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.), l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.), le molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.). Invece, sono in genere associati al bullismo: le percosse (art. 581 c.p.), le lesioni (art. 582 c.p.), l'ingiuria (art. 594 c.p. – Depenalizzato D.lgs 7/2016), il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.).



## 2.2 Decreto Ministeriale 13 gennaio 2021 n.18

Principali punti innovativi delle Linee di Orientamento 2021 rispetto alla versione precedente del 2017 in estrema sintesi.

- Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo.
- Focus sul Progetto Safer Internet Centre-Generazioni Connesse.
- Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti (Piattaforma ELISA - E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo).
- Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro volta, in "prioritarie" e "consigliate".
- Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di implementazione degli stessi.
- Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l'Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati all'occorrenza da figure specialistiche di riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo.
- Suggerimenti di protocolli d'intervento per un primo esame dei casi d'emergenza.

## 2.3 Legge 17 maggio 2024, n. 70

La legge n.70 del 17 maggio 2024 estende l'applicazione della legge n.71 del 2017 anche al bullismo. Una delle principali novità è, infatti, l'introduzione della definizione di "bullismo", che include aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni (art.2 comma 1-bis). Viene poi previsto dalla nuova legge il potenziamento del servizio di supporto psicologico agli studenti, consentendo alle Regioni di attivare, presso le istituzioni scolastiche, un servizio di assistenza psicologica per favorire lo sviluppo e la formazione degli studenti e prevenire situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie. La legge n. 70/2024 introduce anche nuove norme per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo negli istituti scolastici, prevedendo che ogni scuola istituisca un Tavolo Permanente di Monitoraggio, composto da rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore e che adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto di questi fenomeni. Inoltre, se un dirigente scolastico viene a



conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, è tenuto a informare tempestivamente i genitori e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei confronti dei minori coinvolti. Nei casi più gravi, se si tratta di condotte reiterate o se le iniziative di carattere educativo adottate dalla scuola non hanno avuto esito positivo, il dirigente scolastico deve rivolgersi alle autorità competenti. Un'altra importante novità è rappresentata dalle misure rieducative previste per i minori responsabili di condotte aggressive o lesive della dignità altrui. Il Tribunale per i minorenni potrà disporre lo svolgimento di progetti di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali. Questi percorsi potranno prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale, la partecipazione a laboratori teatrali o di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, artistiche o altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violenta. Infine istituisce la "Giornata del rispetto".

A seguire si riportano, in forma sintetica, i 6 articoli della legge.

**L'art. 1** interviene sulla legge n. 71/2017, estendendo il perimetro di applicazione dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo anche alla prevenzione e contrasto del bullismo, incrementando le risorse a disposizione per campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione, prevedendo la possibilità per le regioni di promuovere iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche che lo richiedano un servizio di sostegno psicologico per gli studenti, prevedendo l'adozione, da parte di ciascun istituto scolastico, di un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nonché l'obbligo del dirigente scolastico che venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di episodi di bullismo e di cyberbullismo, di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo.

**L'art. 2** interviene sul regio decreto-legge 1404/1934 (cd. "legge minorile") e, in particolare, sulla disciplina delle misure coercitive non penali che possono essere adottate dal tribunale per i minorenni (ora tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie a seguito del d. lgs. 145/2022, cd. "riforma Cartabia"), inserendo espressamente, tra i presupposti per l'adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo e per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Viene, inoltre, modificato il procedimento per l'adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa o riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, all'esito del quale il tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l'affidamento del minore ai servizi sociali o il



collocamento del minore in una comunità (delle ultime due misure è stabilito il carattere temporaneo).

**L'art. 3** reca una delega legislativa al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Si prevedono, fra l'altro, l'implementazione del numero pubblico di emergenza 114, rilevazioni statistiche da parte dell'ISTAT, l'obbligo di richiamare espressamente nei contratti con i fornitori di servizi di comunicazione elettronica le disposizioni civilistiche in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori e le avvertenze del regolamento europeo in materia di servizi digitali e campagne di prevenzione e sensibilizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**L'art. 4** istituisce la «Giornata del rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla legge in commento.

**L'art. 5** prevede che siano apportate, con successivo atto regolamentare, le opportune modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1988), prevedendo, fra l'altro, nell'ambito dei diritti e doveri degli studenti, l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza. Gli istituti scolastici devono integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, prevedendo che nel Patto siano esplicitamente indicate tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.



### 3. ORGANI INTERNI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

#### 3.1 Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, congiuntamente al D. M. 13 gennaio 2021, n. 18, recante *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo*, nonché le modifiche introdotte in materia dalla recente Legge 17 maggio 2024, n. 70, hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, vale a dire il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo, il Team Antibullismo, il Team per l'Emergenza e il Tavolo permanente di monitoraggio.

##### 3.1.1 Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo

Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:

- collabora con gli insegnanti della scuola;
- propone corsi di formazione;
- coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo;
- fa parte del Team Antibullismo, del Team per l'Emergenza d'Istituto e del Tavolo permanente di monitoraggio;
- crea rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti;
- rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo";
- partecipa alle azioni di formazione proposte formative del MIM, oltre che a quelli proposti dalla scuola anche in rete con altri istituti;
- cura l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

##### 3.1.2 Il Team Antibullismo, il Team per le Emergenze e il Tavolo permanente di monitoraggio

Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (D. M. 13 gennaio 2021, n. 18) evidenziano che gli istituti scolastici, nell'ambito della loro autonomia, possano prevedere un Team Antibullismo e un Team per l'Emergenza. In particolare il Team Antibullismo è costituito dal Dirigente scolastico, dal Referente dell'area bullismo e cyberbullismo, dall'Animatore digitale e dalle altre professionalità eventualmente presenti



all'interno della scuola (psicologo, pedagogista, operatori socio-sanitari). Per ciò che concerne le specifiche funzioni, il Team Antibullismo è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Esso:

- individua per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione primaria, di prevenzione secondaria e, infine, di prevenzione terziaria (nell'espletamento di questa funzione partecipa al Team Antibullismo anche il presidente del Consiglio d'Istituto);
- riceve la scheda di "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo" e attiva il Team di Emergenza.

Anche il Team per l'Emergenza è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Come gruppo ristretto, composto da Dirigente e Referente, coordinatore di classe, nonché psicologo e/o pedagogista se presente, si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo.

Il Team per l'Emergenza svolge i seguenti compiti:

- istruisce il caso;
- individua le possibili azioni da intraprendere;
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale (i servizi sanitari territoriali, i servizi sociali, la Polizia postale, i Carabinieri, le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie);
- in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

La Legge 17 maggio 2024, n. 70, prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, che alla data odierna non sono ancora state pubblicate dagli organi competenti, istituisca anche un Tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

#### 4. AZIONI DI PREVENZIONE

Al fine di contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la scuola opera attraverso interventi di prevenzione a molteplici livelli. Sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e a evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:



- Prevenzione primaria o universale, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.
- Prevenzione secondaria o selettiva, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
- Prevenzione terziaria o indicata, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza.

#### **4.1.1 Prevenzione primaria**

La principale finalità della prevenzione primaria è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie. In particolare le iniziative intraprese dalla scuola mireranno a:

- accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curricolari incentrate sul tema (letture, film, video, articoli, ecc.);
- responsabilizzare gli studenti attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";
- impegnare gli alunni in iniziative collettive di sensibilizzazione oppure facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività.

#### **4.1.2 Prevenzione secondaria**

La prevenzione secondaria o selettiva viene implementata dai Consigli di classe mediante azioni rivolte a singoli gruppi-classe in cui si manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non sostanziate in atti di bullismo e cyberbullismo.

La sua finalità è l'instaurazione di un nuovo clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e alla pacifica convivenza in classe.



#### 4.1.3 Prevenzione terziaria

Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola abbia attivato un sistema di segnalazione tempestiva. I passaggi specifici per una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema adottati sono i seguenti:

- a. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
- b. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
- c. gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare;
- d. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

Quando si verificano episodi acuti di bullismo o cyberbullismo si procede secondo quanto riportato nel paragrafo successivo.

### 5. PROCEDURA D'AZIONE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

La procedura d'azione in caso di atti di bullismo e cyberbullismo rappresenta l'insieme dell'iter e delle azioni che la nostra scuola adotta nella rilevazione e gestione di presunte azioni di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione avvenute all'interno dell'Istituto.

Sebbene non tutti i casi possano essere gestiti esclusivamente dalla scuola, il coinvolgimento della stessa nella presa in carico delle emergenze risulta fondamentale perché consente di:

- interrompere e alleviare la sofferenze della vittima;
- rendere il bullo/bulli responsabili delle proprie azioni;
- mostrare a studenti e genitori che ogni atto di bullismo, cyberbullismo e/o di violenza, di cui la scuola è a conoscenza, viene ammonito e comporta le conseguenze previste dal Regolamento;
- mostrare che nessun atto di bullismo, cyberbullismo e/o di violenza è ammesso né tollerato all'interno dell'istituto o lasciato accadere senza intervenire.

#### SCHEMA DI PROCEDURA DI AZIONE

FASE	SCOPO E AZIONI	SOGGETTI COINVOLTI
<b>1. Segnalazione</b>	Segnalare un presunto caso di bullismo/cyberbullismo per attivare un processo di valutazione e di presa in carico della situazione da parte della scuola.	Alunno/a vittima Alunni testimoni Docenti Genitori Personale ATA



<b>2. Analisi e valutazione dei fatti</b>	Raccogliere informazioni e testimonianze sull'accaduto, valutare se si tratta di un effettivo caso di bullismo/cyberbullismo e scegliere la tipologia di intervento più adeguata al caso.	Team in particolare: <ul style="list-style-type: none"><li>• Referenti bullismo/cyber.</li><li>• Dirigente</li><li>• Psicologo/Pedagogista</li><li>• Coordinatore di classe</li></ul>
<b>3. Intervento e gestione del caso</b>	Gestire il caso attraverso uno o più interventi opportuni, che prevedano il coinvolgimento delle famiglie degli alunni coinvolti, il supporto alla vittima, nonché misure per responsabilizzare il bullo/cyberbullo.	Alunni coinvolti Genitori degli alunni Consiglio di classe Team in particolare: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dirigente</li><li>• Referenti bullismo/cyber.</li><li>• Psicologo /Pedagogista</li><li>• Coordinatore di classe</li></ul>
<b>4. Monitoraggio</b>	Monitorare l'efficacia nel tempo delle azioni intraprese.	Team Docenti di classe

### Fase 1: SEGNALAZIONE

La fase di segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo, evitando che un caso di sofferenza non sia considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante.

La segnalazione dell'episodio di bullismo o cyberbullismo da parte della vittima o di chi ne sia a conoscenza (studenti, genitori, docenti, personale ATA) può essere fatta:

- con comunicazione diretta al Dirigente e/o al docente referente per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- Attraverso la compilazione del modulo “scheda di segnalazione” (vedi allegato) reperibile in forma cartacea presso le bidellerie dell'Istituto, in segreteria, in palestra e in forma digitale sul sito della scuola nell'area bullismo e cyberbullismo. La scheda può essere o inviata all'indirizzo di posta elettronica [bullismo@alberghierorovereto.it](mailto:bullismo@alberghierorovereto.it) o inserita all'interno della cassetta posta al piano interrato vicino all'aula informatica.
- Con comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica [bullismo@alberghierorovereto.it](mailto:bullismo@alberghierorovereto.it).



## Fase 2: ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI

Ricevuta la prima segnalazione, il Referente d'Istituto informa il Dirigente e procede immediatamente all'analisi e alla valutazione dei fatti.

La valutazione approfondita avviene attraverso i colloqui e ha lo scopo di:

- valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
- capire il livello di sofferenza della vittima;
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
- avere informazioni sull'accaduto;
- prendere una decisione per la gestione del caso.

Le Linee di orientamento (aggiornamento 2021) suggeriscono di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo;
- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo/cyberbullismo differente in termini di modalità, sarà opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace.

## Fase 3: SCELTA DELL'INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO

A seguito di un'approfondita valutazione, il Team sceglierà come gestire il caso attraverso uno o più interventi. Ogni caso ha naturalmente caratteristiche specifiche e andrà trattato in maniera diversa dagli altri.

Sulla base delle informazioni raccolte nella fase della valutazione approfondita si delinea il livello di priorità dell'intervento. Sulla base di quanto rilevato: se i fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo; se i fatti sono confermati da prove oggettive, raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione in riferimento a tutti i soggetti coinvolti (vittima, bullo e gruppo/contesto), si procede con la convocazione del Consiglio di Classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.

In particolare, si possono individuare tre livelli di priorità:



LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

Fonte: Piattaforma Elisa - Università di Firenze

A seconda del livello di priorità individuato (livello di rischio/sistematico/di urgenza), il Team, tenendo anche conto delle risorse che la scuola può mettere in campo, sceglie il tipo di intervento da attivare per la gestione del caso specifico:

- approccio educativo con la classe;
- intervento individuale, rivolto al bullo e alla vittima;
- gestione della relazione;
- coinvolgimento della famiglia.
- supporto intensivo a lungo termine e di rete.

La procedura da seguire è la seguente:

- supporto e protezione alla vittima per evitare che si senta responsabile;
- comunicazione alla famiglia della vittima tramite convocazione da parte del Dirigente. Si descrivono i fatti e si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola (sportello di ascolto, psicologo, educatori, altri..);
- comunicazione alla famiglia del bullo tramite convocazione da parte del Dirigente. Si descrivono i fatti, si preannunciano le sanzioni disciplinari, si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, si analizza l'eventuale necessità di supporti personalizzati (sportello di ascolto, interventi psico-educativi,..);
- provvedimento disciplinare a seconda dell'urgenza (convocazione di un Consiglio di classe straordinario);
- scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei confronti del bullo, in base alla gravità;



- scelta dell'intervento da attuare (approccio educativo con la classe, intervento individuale con il bullo e la vittima, gestione della relazione tra bullo e vittima, eventuale coinvolgimento dei servizi del territorio, ecc.);
- lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo sulle decisioni prese dal Consiglio di classe;
- eventuale segnalazione/denuncia da parte del Dirigente all'autorità giudiziaria in caso di presunto reato.

#### **Fase 4: MONITORAGGIO**

Il Team che ha condotto la gestione del caso, i docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti provvederanno ad un attento monitoraggio della situazione, con lo scopo di verificare eventuali cambiamenti a seguito dell'intervento, l'efficacia delle misure prese, la presa di coscienza delle proprie azioni da parte del bullo/cyber bullo, l'effettiva interruzione delle sofferenze da parte della vittima.

#### **6. SISTEMA SANZIONATORIO**

La scuola adotta sanzioni disciplinari a seguito di atti di bullismo o di cyberbullismo che riflettono la gravità del fatto. Le sanzioni previste si ispirano al principio di gradualità in correlazione con la mancanza disciplinare commessa e al principio di riparazione del danno.

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo/cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico. Se al fenomeno di bullismo o cyberbullismo, è collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali") il Dirigente Scolastico dovrà segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.



## 6.1 Sanzioni disciplinari

INFRAZIONI	SANZIONI PER PRIMA INFRAZIONE	SANZIONI PER INFRAZIONI REITERATE	ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI	SOGGETTO/ORGANO COMPETENTE
<b>Violenza fisica, psicologica o intimidazione.</b>	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente. Attività di natura sociale/culturale. Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche. Sospensione da 3 a oltre 15 gg.(commisurati alla gravità).	Nota disciplinare. Sospensione fino alla fine dell'attività didattica (per atti di violenza gravi).	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi o reiterate.	Dirigente. Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg. Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.
<b>Atteggiamento con l'obiettivo di arrecare danno alla persona (denigrazione, offese, discriminazioni culturali, etniche, religiose eccetera).</b>	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente. Attività di natura sociale/culturale. Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche. Sospensione da 3 a oltre 15 gg. (commisurati alla	Nota disciplinare. Sospensione oltre i 15 gg. (commisurati alla gravità).	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti	Dirigente. Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg. Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg.



ISTITUTO di FORMAZIONE PROFESSIONALE  
**ALBERGHIERO ROVERETO**

Viale dei Colli, 17 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464/439164  
email: segr.ifpa.rovereto@scuole.provincia.tn.it  
pec: ifpa.rovereto@pec.provincia.tn.it - C.F. 94031080222



	gravità).		e ai servizi sociali in caso di danni gravi e reiterati.	
<b>Atteggiamenti diretti ad isolare la vittima.</b>	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente. Attività di natura sociale/culturale. Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche. Sospensione da 3 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità).	Nota disciplinare. Sospensione oltre i 15 gg. (commisurati alla gravità).	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di danni gravi e reiterati.	Dirigente. Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg. Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg.
<b>Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network.</b> <b>Flaming.</b> <b>Harassment.</b> <b>Cyberstalking.</b> <b>Outing.</b>	Nota disciplinare. Ammonizione del dirigente. Attività di natura sociale/culturale. Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche. Sospensione da 3 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità).	Nota disciplinare. Sospensione oltre i 15 gg. (commisurati alla gravità).	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di	Dirigente. Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg. Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg.



ISTITUTO di FORMAZIONE PROFESSIONALE  
**ALBERGHIERO ROVERETO**

Viale dei Colli, 17 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464/439164  
email: segr.ifpa.rovereto@scuole.provincia.tn.it  
pec: ifpa.rovereto@pec.provincia.tn.it - C.F. 94031080222



			linguaggio violento e reiterato.	
<b>Sexting.</b>	Nota disciplinare. Ammonizione del dirigente. Sospensione da 10 a oltre 15 gg. in caso di sexting primario (protagonista dell'immagine diffonde foto a terzi). Sospensione oltre 15 gg. in caso di sexting secondario (diffusione a terzi ad opera di persona distinta da quella ripresa nell'immagine). Attività di natura sociale/culturale. Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche.	Nota disciplinare. Sospensione oltre 15 gg. (commisurati alla gravità).	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori. Segnalazione alle autorità competenti in caso di sexting secondario (diffusione a terzi ad opera di persona distinta da quella ripresa nell'immagine).	Dirigente. Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg. Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg.
<b>Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di</b>	Nota disciplinare. Sospensione da 5 a oltre 15 gg. Attività di natura sociale/culturale. Sospensione del	Nota disciplinare. Sospensione oltre 15 gg. (commisurati alla gravità).	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza.	Dirigente. Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg. Consiglio d'istituto per allontanamento



ISTITUTO di FORMAZIONE PROFESSIONALE  
**ALBERGHIERO ROVERETO**

Viale dei Colli, 17 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464/439164  
email: segr.ifpa.rovereto@scuole.provincia.tn.it  
pec: ifpa.rovereto@pec.provincia.tn.it - C.F. 94031080222



<b>discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.</b>	diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche.		Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di gravi calunnie e diffamazioni reiterate.	oltre i 15 gg.
<b>Complicità. Maggioranza silenziosa: comportamenti omertosi, omissione di soccorso e di denunce, comportamenti denigratori</b>	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente. Attività di natura sociale/culturale. Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche. Allontanamento da 3 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità).	Nota disciplinare. Sospensione oltre 15 gg. (commisurati alla gravità).	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la potestà genitoriale).	Dirigente. Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg. Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15 gg.



ISTITUTO di FORMAZIONE PROFESSIONALE  
**ALBERGHIERO ROVERETO**

Viale dei Colli, 17 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464/439164  
email: segr.ifpa.rovereto@scuole.provincia.tn.it  
pec: ifpa.rovereto@pec.provincia.tn.it - C.F. 94031080222



#### LINK UTILI

[MIM - Pagina sul Bullismo e Cyberbullismo](#)

[www.garanteprivacy.it](#)

[www.generazioniconnesse.it](#)

[www.cuoriconnessi.it](#)

[www.paroleostili.it](#)

[www.azzurro.it](#)

[www.poliziadistato.it](#)

#### ALLEGATI:

- Scheda di segnalazione
- Legge n. 71 del 2017
- Linee Guida Legge n. 71 del 2017
- Linee di Orientamento 2021
- Legge n.70 del 2024